



20 FEB. 2008

Mod. B (Servizi Generali)
CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

20 MAR. 2008

Reg. 1 foglio 310
MIRASO

31 GEN. 2008

Prot. n. 260

1226

31-01-08

Il Ministro

per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 48 co. 3 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive modificazioni, nel quale si dispone che i criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni dei beni culturali descritti nel co. 1 del medesimo articolo 48, sono stabiliti con decreto ministeriale;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il D.M. 5 settembre 2006 di istituzione di una apposita Commissione ministeriale incaricata dell'elaborazione di una proposta di linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d'arte;

VISTO il documento, elaborato dalla predetta Commissione, e recante i principi e le raccomandazioni per la valutazione complessiva dell'opportunità di accordare il prestito di opere d'arte per manifestazioni culturali in Italia e all'Estero;

ACQUISITO sul documento sopra richiamato il parere del Comitato tecnico scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico formulato in senso favorevole nella seduta del 9 gennaio 2007, giusta verbale n. 18;

ACQUISITO altresì sul medesimo documento il parere del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici formulato in senso favorevole nella seduta del 23 gennaio 2008, giusta estratto del verbale n. 1;

RITENUTO di procedere all'approvazione dei criteri, delle procedure e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni secondo le linee guida elaborate dalla Commissione ministeriale all'uopo istituita;

H



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvati, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri, le procedure e le modalità, descritti nell'allegato 1), per il rilascio dell'autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di beni culturali ai sensi dell'art. 48, co. 3 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'allegato 1) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Centrale del Bilancio.

Roma, 29.04.2008

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio - Ufficio 3
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto e Registrato al N. 6
Roma li. 07.09.08

DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

COMMISSIONE MINISTERIALE
per l'elaborazione di una proposta di linee guida per il rilascio delle
autorizzazioni al prestito delle opere d'arte

ALLEGATO 1)

Primo principio: **Normalità**

L'attività di scambio, prestito e collaborazione tra istituti museali e altre istituzioni culturali va considerata ordinaria e finalizzata all'accrescimento della qualità dell'offerta culturale nel suo complesso.

Raccomandazione: **Una carta del rischio dei prestiti**

La Commissione, muovendo dalla consapevolezza che le mostre costituiscono un importante strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, ritiene che esse rientrino nell'attività ordinaria di soprintendenze, musei, centri e istituti. Ritiene altresì utile, alla luce di questa convinzione, provarsi a identificare le vie di mediazione in presenza di conflitti tra enti o privati che chiedono in prestito ed enti prestatori: conflitti tra vantaggi culturali di significato e dignità paragonabili, senza concessione ad eventuali amplificazioni ed effetti di sensazionalismo mediatico. In caso di contrasti effettivi, che privatamente non si riesca a risolvere nel quadro legislativo e di regolamentazione vigente, la Commissione è orientata verso il far prevalere il principio di tutela dell'opera a rischio.

Allo scopo di rendere minimo il rischio che opere d'arte, se prestate, possano subire danni o alterazioni di qualsiasi natura, si raccomanda l'istituzione di un elenco pubblico delle opere d'arte per le quali lo spostamento dalla propria sede può costituire un rischio materiale o culturale. Tale elenco, redatto – per quanto rientra nella competenza di ciascuno – dai direttori tecnico-scientifici degli istituti museali e dai responsabili e affidatari delle collezioni entro un termine perentorio, costituirà il vincolo fondamentale nei riguardi delle richieste di prestito. L'elenco sarà articolato a seconda che il prestito sia sconsigliato in assoluto (ad es.: unica opera prestigiosa e in qualche modo simbolica di un museo minore o maggiore), ovvero che sia accettabile soltanto a determinate, rigide condizioni (ad es.: la durata limitata o la distanza territoriale o ampi intervalli di tempo tra un prestito e l'altro), che dovranno essere esplicitamente previste nell'elenco stesso. L'elenco sarà sottoposto a revisione integrale ogni tre anni.

Le Soprintendenze, unitamente ai responsabili e affidatari delle opere negli istituti civici e non statali, sono gli immediati referenti tecnico-scientifici per l'azione del Ministero in proposito. Eventuali controversie hanno la propria sede dirimente nei Comitati di settore.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

che possono avvalersi del contributo aggiuntivo di esperti esterni provenienti da università, centri di ricerca e altre istituzioni.

Secondo principio: **Sostenibilità**

L'attività di scambio, prestito e collaborazione tra istituti museali e altre istituzioni culturali deve risultare sostenibile in modo che il beneficio netto per il sistema culturale ne risulti positivo.

Raccomandazione: **Confronto tra benefici e costi**

Allo scopo di verificare l'effettivo conseguimento di un saldo attivo tra benefici e costi di un prestito, sarà necessario valutare con la massima attenzione la perdita - sia pur parziale e temporanea - derivante per l'istituto prestatore dal doversi privare per un periodo dato di un'opera che contribuisce a costituire il valore storico artistico e cognitivo della propria collezione.

Tale perdita andrà confrontata con il beneficio derivante all'istituto o manifestazione che riceve l'opera in prestito in base al contributo che la presenza di tale opera in una mostra potrà dare alla completezza, organicità e profondità dell'insieme delle opere nell'illustrare un artista, una scuola, un periodo, un tema e nell'operare inedite ricostruzioni storiche e culturali. Il beneficio andrà valutato anche alla luce del numero presumibile di visitatori rispetto al bacino territoriale e soprattutto delle nuove fasce di pubblico che, attraverso la mostra alla quale l'opera è prestata, potranno accrescere il proprio apprezzamento critico.

Le manifestazioni espositive dovranno pertanto integrarsi motivatamente alle ragioni e alle politiche del museo ospite o prestatore. S'intenderanno validi i medesimi principi di tutela, sia per mostre di grande respiro nazionale (magari con finanziamenti privilegiati) sia per mostre di piccole dimensioni e/o significato locale. Le ragioni prevalenti devono essere sempre la necessità sul fronte della ricerca, la scientificità del progetto, l'opportunità culturale dell'iniziativa.

Terzo principio: **Qualità**

Il prestito di un'opera d'arte deve essere subordinato all'accertamento della coerenza e della qualità culturale della manifestazione per la quale il prestito è richiesto, giustificando la rinuncia temporanea all'opera stessa in nome di un avanzamento culturale.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Raccomandazione: Garanzie su professionalità, condivisione, tempi

Allo scopo di garantire una destinazione appropriata al prestito, appare indispensabile verificare le condizioni curatoriali e organizzative della manifestazione che chiede l'opera d'arte. In questo senso, non soltanto la caratura culturale e professionale del curatore e del comitato scientifico va considerata elemento imprescindibile, ma anche un'approfondita condivisione del progetto con l'istituto che presta e l'adeguato rispetto dei tempi per consentire una valutazione completa delle circostanze culturali e sociali dell'iniziativa; verifica parallela andrà condotta anche nei casi di prestiti territoriali che vengano ad incidere significativamente sull'integrità del contesto culturale nel suo complesso.

Per la presentazione ufficiale del progetto formale di una mostra e di un giustificato elenco di prestiti si deve ritenere che un lasso di tempo di dodici mesi prima dell'inizio della manifestazione sia irrinunciabile. In ogni caso, le condizioni di affidabilità tecnica devono costituire un elemento fondamentale.

Quarto principio: Ricaduta

Il prestito di un'opera d'arte deve essere subordinata all'accertamento del vantaggio di benefici materiali immateriali culturali identitari che derivano all'istituto proprietario, al suo territorio e al Paese dall'inclusione dell'opera nella mostra.

Raccomandazione: Diffusione della conoscenza e dell'immagine

Allo scopo di ricondurre la massima visibilità e la più ampia ricaduta ai titolari, giuridici, istituzionali, dell'opera d'arte che viene prestata, si raccomanda di svolgere una accurata valutazione ex ante dei benefici che il prestito stesso comporta. Tali benefici potranno certamente includere l'ampiezza del pubblico previsto e le ricadute finanziarie dell'iniziativa, ma dovranno essenzialmente riguardare il contributo che l'iniziativa stessa potrà realisticamente apportare alla diffusione della conoscenza, della credibilità e della attrattività dell'offerta culturale del prestatore, più in generale, del territorio e del Paese nei confronti dei visitatori. In questo senso si raccomanda di pretendere la massima e approfondita informazione a vantaggio dell'istituto che presta l'opera d'arte.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Appendice

Nel ribadire che i principali parametri di valutazione per la concessione o il diniego del prestito di un'opera d'arte da chiunque detenuta a qualsiasi titolo sono due, le condizioni conservative dell'opera e l'opportunità del suo allontanamento dall'ubicazione abituale, la Commissione rinvia ad alcuni dei documenti più significativi circolanti a livello nazionale e internazionale sulla concessione del prestito e la movimentazione delle opere d'arte e in particolare:

- Codice "COM" di etica dei musei (ultima redazione novembre 2004).

"4.1 Esposizione, mostre e attività speciali.

L'esposizione e le mostre temporanee, fisiche o elettroniche, dovrebbero essere in accordo con la dichiarazione di missione, la politica e il proposito del museo. Non dovrebbero compromettere né la qualità né l'appropriata cura e conservazione delle collezioni"

- Linee-guida del Gruppo Internazionale Organizzatori Grandi Mostre- "Bizot Group" (ultima redazione marzo 2005)

Paragrafo Codice di comportamento: " Nel raggiungere decisioni riguardanti le mostre e i prestiti, un direttore di museo deve considerare gli obblighi del suo museo nei confronti non solo degli oggetti di cui aver cura, ma anche del pubblico, sia locale che internazionale, e della comunità internazionale dei musei".

Paragrafo Prestiti.1. Principi generali. 2: "I prestiti dovrebbero prioritariamente essere garantiti a beneficio di altri musei a cui vi sia accesso di pubblico generale. Si consiglia ai musei di considerare attentamente se prestare a mostre tenute in ambienti non museali come municipi, grandi magazzini, chiese, fiere d'arte e d'antiquariato e altri spazi non costruiti in modo specifico per l'esposizione di beni culturali e senza personale appositamente formato e adeguate misure di sicurezza e di controllo climatico. Considerazioni simili si dovrebbero applicare nel prestare a dipartimenti governativi".

Paragrafo Prestiti. 1. Principi generali. 4: "Un oggetto non dovrebbe essere prestato all'estero se la sua presenza fisica non è strettamente richiesta nel contesto di una mostra".



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Paragrafo Prestiti. 2. Richieste e condizioni di prestito. 2.: "Il direttore dell'istituzione che chiede il prestito dovrebbe sottoporre una richiesta formale al direttore dell'istituzione che presta. Una volta che il prestito è accordato, dovrebbe firmare un accordo scritto con il prestatore [...]. "La corrispondenza seguita sarà normalmente tra curatori o loro incaricati, come i registrar".

"Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, di n. 112/1998)", emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 10 maggio 2001 (Supplemento ordinario G.U. n. 244 del 9 ottobre 2001).

L'Atto, suddiviso in otto ambiti, dedica ampio spazio ai temi della conservazione delle opere d'arte entro l'Ambito VI, *Gestione e cura delle collezioni*, considerando le opere sia nel loro assetto stabile (esposizione o deposito) sia nelle movimentazioni e presentazioni a carattere temporaneo (mostre, restauri). Entro prescrizioni di ordine conservativo a carattere generale si segnala

Dall'Ambito VI - Sottoambito 1, *Norme per la conservazione e il restauro comprendenti l'esposizione e la movimentazione*: "[...] In caso di movimentazione dei manufatti, il museo deve adottare imballaggi idonei alla tipologia degli stessi ed atti a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi, di protezione dalla polvere e di inerzia e coibenza termica.

Gli imballaggi devono essere tali da consentire l'introduzione di sonde per il monitoraggio delle condizioni di trasporto e su di essi devono essere riportate indicazioni e avvertenze chiare circa le modalità di trasporto e di assemblaggio/disassemblaggio del sistema.

Il museo deve inoltre assicurarsi che il trasporto avvenga su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti".

Dall'Ambito VI - Sottoambito 4, *Regolamentazione dell'Esposizione permanente e temporanea*: "[...] Ogni museo è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei prestiti:

in uscita, attraverso la registrazione dei movimenti esterni degli oggetti, la verifica preventiva e consuntiva del loro stato di conservazione, la stipula delle condizioni di prestito, il servizio di accompagnamento delle opere quando necessario;

in entrata, garantendo agli oggetti che ospita temporaneamente idonee condizioni di sicurezza e conservazione durante l'imballaggio, il trasporto e l'esposizione, stipulando una polizza assicurativa adeguata e rispettando le condizioni fissate dal prestatore".



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

In occasione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la Direzione Generale PSAD del MiBAC organizzò un seminario dedicato a "Quali standard e modelli di gestione per i musei europei?". Napoli, Palazzo Reale, 9-10 ottobre 2003, comprendente i testi di un workshop dedicato alle mostre guidato da Francine Mariani Ducray. Arti usciti nel 2004 a circolazioni limitata.

Una pubblicazione apposita al tema dei prestiti è uscita in forma di "Rapporto prodotto da un gruppo indipendente di esperti, istituito dalla risoluzione del Consiglio d'Europa 13839/04", con il titolo *Lending to Europe. Recommendations on collection mobility for European museum*

P. 24. Appendice I, *Ragioni per prestare o non prestare.*

*Ragioni per prestare:

1. Contribuire a una mostra importante
2. Arricchire la conoscenza di un particolare oggetto
3. Rendere un oggetto disponibile per un proposito educativo interessante e coinvolgere nuovo pubblico
4. Riunire temporaneamente parti di oggetti che il tempo ha separato
5. Mostrare oggetti (o opere di artisti) che di rado o mai lasciano i depositi e quindi renderli accessibili per godimento e studio
6. Presentare e interpretare nuove culture
7. Un'opportunità di restaurare un oggetto portandolo a livelli espositivi
8. Condividere e migliorare le pratiche lavorative del personale del museo
9. Ripagare la generosità di altri musei

*Ragioni per non prestare:

1. Restrizioni legali poste su un oggetto dal proprietario, donatore o statuto del museo
2. Il soggetto della mostra è troppo limitato o troppo commerciale per far viaggiare un oggetto
3. Lo scopo dell'oggetto nella mostra proposta non è chiaro o la necessità di includere un particolare oggetto non abbastanza dimostrata dalla richiesta
4. Non c'è fiducia nel valore aggiunto di prestare l'oggetto
5. Fragilità dell'oggetto o sensibilità all'esposizione alla luce (opere su carta, tessili) o il fatto che ha viaggiato troppo spesso in tempi recenti
6. Fatiche e costi richiesti per la conservazione o in restauro (per metterlo in condizioni di viaggiare) in proporzione non ragionevole con la qualità dell'oggetto
7. Oggetto non disponibile, perché già promesso a un'altra mostra o perché è un oggetto chiave nell'allestimento del museo o centrale in uno specifico programma educativo



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

8. Oggetto di grande autentico valore storico o religioso per la propria comunità, da prestare solo in circostanze eccezionali o fuori dalla stagione turistica
9. ● Oggetto richiesto troppo tardi per preparare le procedure di prestito in modo responsabile
10. Il museo richiedente non è all'altezza degli standard di sicurezza, antincendio, controllo climatico, condizioni espositive, situazione di ricerca o educativa insufficiente
11. Situazione politica instabile, minacce di terrorismo o rischio di reclamo da parte di soggetti terzi".